

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5338 Anno 2020

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 04/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARENA GIOVANNI nato a ROMA il 13/03/1955

avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato TRIMBOLI ANTONIO del foro di ROMA in difesa di ARENA GIOVANNI che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente il dott. TROPEA RICCARDO - patente di guida U1L060620G, ordine degli avvocati di Roma - ai fini della pratica forense.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna di Giovanni Arena, concesse le generiche prevalenti sulla aggravante, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi 8, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per aver cagionato la morte della ciclista Giuseppina Licenziato, con colpa consistita nell'aver omesso di diminuire la velocità ed arrestare il camion condotto in prossimità di attraversamento pedonale, conseguentemente colpendo la bicicletta in procinto di attraversare e trascinandola per vari metri, in data 3 febbraio 2011).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la mancanza e contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova, con conseguenti ricadute in ordine all'al di là del ragionevole dubbio ed alla causalità della colpa, in relazione all'avvistabilità della ciclista prima della manovra ed alla conseguente evitabilità dell'evento, su cui le posizioni dei giudici di merito divergono, avendo quello di primo grado valutato ininfluente il dato, attestante la visibilità della ciclista solo 1 o 1,5 secondi prima della collisione, e quello di secondo grado ritenuto l'accertamento peritale dimostrativo dell'avvistabilità della ciclista nel momento prima della manovra svolta e precedente l'urto; 2) la mancanza della motivazione in relazione all'erroneità del calcolo della velocità della bicicletta ed alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale sul punto attraverso una nuova perizia; 3) la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, rilevante nella determinazione della pena e della sanzione amministrativa della sospensione della patente – concorso di colpa, che è stato negato in considerazione dell'assenza di un traffico particolarmente intenso, presupposto dell'obbligo di attraversamento a mano per il ciclista, pur essendosi, al contrario, affermato, nella valutazione della colpa dell'imputato, che il sinistro si è svolto in strada urbana molto trafficata (in proposito si rinvia alle p. 23, 24, 27 e 28 della sentenza di primo grado).

3. In data 24 giugno 2019 risulta depositata ulteriore memoria esplicativa dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso Va accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo, avente ad oggetto il vizio motivazionale in ordine all'avvistabilità della bicicletta ed all'evitabilità dell'evento, tende alla mera contestazione della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, atteso che la ritenuta ininfluenza, da parte del giudice di primo grado, del momento dell'avvistabilità della ciclista, non si tradurrebbe in alcuna contraddizione rispetto all'accertamento effettuato dal giudice di secondo grado.

Quest'ultimo ha ritenuto, con una motivazione non manifestamente illogica, in base ai rilievi della polizia giudiziaria, all'esame dei dati del cronotachigrafo, alle deposizioni dei testi, alle conclusioni del perito e dei consulenti delle parti (in larga parte sovrapponibili e divergenti solo per particolari irrilevanti), che l'autocarro, nell'effettuare la svolta su via Aosta era partito da una posizione centrale della carreggiata della rotatoria, lasciando alla propria destra un margine libero di circa 4 metri, mentre la traiettoria della bicicletta era prossima al margine destro, libero da automobili, sicché "l'Arena aveva ...la possibilità di avvistare attraverso lo specchio retrovisore del lato destro quanto meno la testa e la parte centrale del corpo della Licenziato".

La doglianza è, pertanto, inammissibile. Va, difatti, ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).

Per mera completezza va evidenziato che la contraddizione denunciata neppure sussiste, visto che a p. 21 e 22 della sentenza di primo grado, alla luce della puntuale ricostruzione del sinistro, si è chiaramente affermato che l'imputato avrebbe potuto avvistare il velocipede davanti a sé in tempo utile all'arresto del veicolo.

Ad ogni modo, il profilo in esame non influisce sull'accertata violazione dell'art. 154 cod.strada, pure causalmente rilevante rispetto al sinistro in esame.

3. In ordine al secondo motivo, concernente il vizio di motivazione e la mancata rinnovazione dell'istruttoria sulla velocità della bicicletta, va rilevato che il giudice di primo grado ha considerato non compatibili con il tipo di bicicletta, con l'età della vittima (72 anni), con il carico della spesa la velocità della ciclista, come ricostruita dal perito, mentre quello di appello ha desunto tale dato dagli indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalle deposizioni testimoniali. Tali valutazioni sono state, dunque, congruamente motivate, in modo non manifestamente illogico.

Alla luce della prova già raggiunta si è correttamente valutato superfluo un accertamento peritale sul punto ("non necessario un ulteriore accertamento in sede peritale...essendo stata determinata con sufficiente chiarezza la velocità regolare alla quale procedeva la ciclista sulla bicicletta, anche sulla scorta delle deposizioni delle persone presenti"). Del resto, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1 - n. 11168 del 18/02/2019 ud. - dep. 13/03/2019, Rv. 274996 - 02).

4. La terza censura, avente ad oggetto la mancanza di motivazione sul dedotto concorso di colpa della ciclista, rilevante ai fini della determinazione della pena, merita, invece, accoglimento.

Il giudice di appello, nonostante la formulazione di tale doglianza nell'atto di impugnazione (v. p. 9 dell'appello, in cui, nell'invocare una pena più mite ed una sanzione amministrativa più contenuta, si lamenta che il giudice di prime cure abbia negato un profilo di colpa generico o specifico della vittima), non si è soffermato sulla sussistenza o, al contrario, sulla insussistenza del concorso di colpa della Licenziato. Né tale lacuna può essere colmata alla luce della sentenza di primo grado, atteso che il Tribunale ha escluso, in modo contraddittorio, l'obbligo della Licenziato di attraversare la strada conducendo a mano la bicicletta (obbligo imposto dall'art. 377, comma 2, del regolamento del codice della strada nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano), in quanto ha escluso a p. 24 che vi fossero condizioni di traffico particolarmente intenso o altre circostanze che richiedessero tale precauzione, pure avendo, immediatamente prima, a p. 23, fatto riferimento, nel valutare la colpa dell'imputato, alla condotta negligente ed imprudente tenuta "in una strada urbana molto trafficata, in un giorno feriale e in un orario di punta".

Va sottolineato che il concorso di colpa della vittima è rilevante, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., ai fini della determinazione della pena (v., tra le tante, Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017 ud. - dep. 02/08/2017, Rv. 271024 - 01), mentre la quantificazione della sanzione amministrativa deve essere effettuata secondo i criteri di cui all'art. 222 cod.strada (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017 cc. - dep. 11/12/2017, Rv. 271661 - 01).

5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omessa valutazione del concorso di colpa della ciclista, rilevante ai fini della determinazione della pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione del motivo di appello concernente il concorso di colpa della vittima e rinvia sul punto alla Corte di appello di Roma, altra Sezione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi



Il Presidente

Patrizia Piccialli

